



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-712/19, 25 febbraio 2021, ECLI:EU:C:2021:137	Novo Banco SA c. Junta de Andalucía	Settima	Rinvio pregiudiziale	ES	Non ultima istanza	/	/	/	Imposta gravante sui depositi di clienti detenuti dagli istituti di credito - Detrazioni fiscali - Violazione della libertà di stabilimento - Non assimilazione con l'IVA

**Classificazione**

-Diritto primario e diritto secondario A30- Imposte dirette (imposta sulle società, imposta sulle persone fisiche) e Imposte indirette (Iva, Imposta sulla raccolta di capitali)

**Questione pregiudiziale**

- Se le libertà fondamentali sancite agli artt. 49, 56 e 63 TFUE debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a un sistema di detrazioni generali e specifiche previsto da una normativa nazionale che istituisce un'imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti degli istituti di credito stabiliti nel territorio di una comunità autonoma;  
- se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 401 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che ostano a un'imposta nazionale sui depositi effettuati dai clienti degli istituti di credito ubicati in Andalusia

**Dispositivo**

1) La libertà di stabilimento sancita all'art. 49 TFUE deve essere interpretata nel senso che, per quanto riguarda detrazioni applicate sull'importo lordo di un'imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro,  
- essa osta a una detrazione di € 200.000 applicata sull'importo lordo di tale imposta a favore degli istituti di credito la cui sede sociale è situata nel territorio di tale regione;  
- essa non osta a detrazioni, applicate sull'importo lordo di detta imposta, pari a € 5.000 per agenzia stabilita nel territorio della suddetta regione, ove quest'ultimo importo è aumentato a € 7.500 per ogni agenzia situata in un comune con meno di 2.000 abitanti, a meno che tali detrazioni non comportino, di fatto, una discriminazione ingiustificata fondata sul luogo in cui hanno sede gli istituti di credito interessati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

**Nota redazionale**

La Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità europea dell'imposta spagnola sui depositi effettuati dai clienti degli istituti di credito ubicati in Andalusia sotto il profilo della limitazione alle libertà fondamentali nonché della sua duplicazione rispetto all'IVA.

Quanto al primo aspetto, la disciplina dell'imposta prevede una detrazione generale di euro 200.000 applicabile quando la sede sociale dell'istituto di credito è stabilita in Andalusia. A giudizio della Corte tale detrazione osta alla libertà di stabilimento di cui all'art. 49 del TFUE atteso che essa istituisce una differenza di trattamento tra, da un lato, gli istituti di credito la cui sede sociale è situata in Andalusia che beneficiano del vantaggio fiscale, e, dall'altro, quelli la cui sede sociale è situata in un'altra regione della Spagna o in un altro Stato membro che, non potendo godere di tale detrazione, sono chiamati a sopportare una tassazione più elevata. Una simile restrizione alla libertà di stabilimento non è giustificata da motivi imperativi di interesse generale posto che la detrazione non appare idonea a contribuire al perseguimento delle finalità che intendeva perseguire il Legislatore (incoraggiare pratiche di inclusione finanziaria in zone rurali, nonché l'installazione e l'efficienza degli istituti di credito in Andalusia) e, comunque, non è stato dimostrato che la stessa sia necessaria per conseguire tali obiettivi. La disciplina dell'imposta prevede una seconda detrazione generale pari a euro 5.000 per ogni agenzia stabilita in Andalusia, aumentabile ad euro 7.500 quando l'agenzia è situata in un comune la cui popolazione residente è inferiore a 2.000 abitanti. Poiché di tale beneficio fiscale possono godere gli istituti di credito, prescindendo dalla localizzazione della sede sociale in Andalusia, esso non rappresenta una discriminazione. In assenza di sufficienti precisazioni sul punto, la Corte conclude che la seconda detrazione generale non osta all'art. 49 del TFUE sulla libertà di stabilimento, a meno che tale detrazione non comporti, di fatto, una discriminazione ingiustificata fondata sul luogo in cui hanno sede gli istituti di credito.

La disciplina dell'imposta prevede anche detrazioni specifiche che consentono agli istituti di credito di detrarre, dall'imposta lorda, l'importo dei crediti, dei prestiti e degli investimenti destinati, nell'esercizio, a progetti in Andalusia nell'ambito della strategia per un'economia sostenibile, nonché gli importi destinati all'Opera sociale delle casse di risparmio e al Fondo per l'educazione e la promozione delle cooperative di credito, effettivamente investiti in Andalusia. Considerando che l'obiettivo principale delle detrazioni specifiche è quello di incoraggiare gli investimenti in Andalusia e promuovere il risparmio regionale, secondo i giudici europei tale agevolazione fiscale persegue un obiettivo puramente economico che osta alla libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 del TFUE nella misura in cui l'imposta finisce per gravare unicamente sui depositi non investiti in progetti realizzati nella Comunità Autonoma. Simile differenza di trattamento, infatti, può dissuadere gli istituti di credito soggetti all'imposta dall'investire in altri Stati membri.

Sotto il profilo della duplicazione dell'IVA, l'art. 401 della Sesta direttiva vieta l'istituzione negli Stati membri di tributi che abbiano gli stessi caratteri dell'IVA e, quindi, siano assimilabili ad un'imposta sul volume d'affari. La Corte, rifacendosi agli approdi giurisprudenziali sanciti nella propria sentenza del 3 marzo 2020, causa C-75/18, Vodafone Magyarorszá, stabilisce che le caratteristiche essenziali dell'IVA sono quattro, ossia: l'imposta si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti; viene riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione, compresa quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza; gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo di produzione e di distribuzione sono detratti dall'IVA dovuta, cosicché il tributo si applica, in ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, e in definitiva il peso dell'imposta va a carico del consumatore finale. Alla luce di tali indicazioni, l'imposta spagnola in esame non presenta le caratteristiche essenziali dell'IVA e non è assimilabile ad un'imposta sul volume d'affari.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN